

Causa C-575/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wien

Data della decisione di rinvio:

14 settembre 2021

Ricorrente:

WertInvest Hotelbetriebs GmbH

Ufficio di urbanistica:

Magistrat der Stadt Wien

Oggetto del procedimento principale

Valutazione dell'impatto ambientale – Progetti di riassetto urbano – Valori di soglia – Siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO – Margine di discrezionalità – Esame caso per caso

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2011/92/UE»), osti ad una normativa nazionale che subordini l'effettuazione di

una valutazione dell'impatto ambientale per i «progetti di riassetto urbano» al raggiungimento di soglie di utilizzo di superficie di 15 ha o più e di superficie lorda di pavimento di oltre 150.000² e che ponga inoltre come condizione che si tratti di un progetto di sviluppo per un'edificazione multifunzionale d'insieme che include, in ogni caso, fabbricati residenziali e uffici, comprese le relative infrastrutture stradali e servizi con un bacino di utenza che va oltre il sito del progetto. Se sia inoltre rilevante al riguardo la circostanza che nel diritto nazionale siano previste fattispecie specifiche con riferimento a:

- aree ricreative o parchi di divertimento, stadi o campi da golf (con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia o a partire da un determinato numero di parcheggi),
- parchi industriali o commerciali (con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia),
- centri commerciali (con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia o a partire da un determinato numero di parcheggi),
- strutture ricettive come alberghi o villaggi vacanze, comprese le strutture accessorie (a partire da un determinato numero di posti letto o con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia, limitatamente all'area al di fuori di agglomerati chiusi) e
- parcheggi o garage accessibili al pubblico a partire da un determinato numero di posti auto).

II. Se la direttiva 2011/92/UE preveda, con particolare riguardo alla disposizione di cui all'allegato III, punto 2, lettera c), viii) - ai sensi della quale per stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale occorre tenere conto anche delle «zone di importanza storica, culturale o archeologica»-, che per le zone di particolare importanza storica, culturale, urbanistica o architettonica come, ad esempio, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, debbano essere fissati valori di soglia più bassi o criteri di soglia meno rigorosi (rispetto alla prima questione).

III. Se la direttiva 2011/92/UE osti ad una normativa nazionale che, in sede di valutazione di un «progetto di riassetto urbano» ai sensi della prima questione, limiti l'aggregazione (cumulo) con altri progetti simili che presentano una correlazione spaziale, prendendo in considerazione solo la somma delle capacità autorizzate negli ultimi cinque anni, comprese la capacità richiesta o l'espansione della capacità per cui, dopo la loro realizzazione, i progetti di riassetto urbano, o parti di essi, non sono più considerati concettualmente progetti di riassetto urbano e l'obbligo di accertare, caso per caso, se siano prevedibili notevoli effetti dannosi, nocivi o negativi sull'ambiente in ragione di un cumulo degli effetti nocivi e, di conseguenza, se si debba procedere ad una valutazione dell'impatto

ambientale per il progetto previsto, viene meno qualora quest'ultimo presenti una capacità inferiore al 25 per cento del valore di soglia.

IV. In caso di soluzione affermativa della prima e/o della seconda questione, se nell'ipotesi di un superamento del margine di discrezionalità degli Stati membri, la valutazione che deve essere effettuata caso per caso dalle autorità nazionali (in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE, direttamente applicabili alla fattispecie) per stabilire se il progetto potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente e sia quindi soggetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, debba limitarsi a determinati aspetti della protezione, quali la finalità di protezione di un determinato sito, o se in tale caso, si debba tenere conto di tutti i criteri e aspetti elencati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE.

V. Se la direttiva 2011/92/UE consenta, in particolare nel rispetto dei principi di tutela giurisdizionale enunciati all'articolo 11, che la valutazione di cui alla quarta questione sia effettuata per la prima volta dal giudice del rinvio (in un procedimento di autorizzazione edilizia e nell'ambito dell'esame della propria competenza), in procedimenti in cui, ai sensi del diritto nazionale, il «pubblico» gode della qualità di parte solo in ambito estremamente limitato e che avverso la sua decisione i membri del «pubblico interessato» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2011/92/UE, dispongano solo di una tutela giurisdizionale estremamente limitata. Se ai fini della risoluzione di tale questione incida il fatto che, in forza della normativa nazionale e al di fuori della possibilità di un accertamento d'ufficio, solo il promotore del progetto, l'autorità con cui esso ha collaborato, o l'Umweltanwalt [mediatore per l'ambiente] possono richiedere separatamente un accertamento per stabilire se il progetto sia soggetto all'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale.

VI. Se, nel caso dei «progetti di riassetto urbano» di cui all'allegato II, punto 10, lettera b) della direttiva 2011/92/UE, detta direttiva consenta, precedentemente o in aggiunta all'effettuazione di una necessaria valutazione dell'impatto ambientale, o prima della conclusione di un esame caso per caso degli effetti sull'ambiente, volto a chiarire la necessità di una valutazione dell'impatto ambientale, di rilasciare permessi urbanistici per singoli interventi edilizi che costituiscono parte del progetto di riassetto urbano nel suo complesso, per cui nell'ambito del processo di costruzione non ha luogo una valutazione globale dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e il pubblico gode solo di uno status di parte limitato.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Disposizioni nazionali fatte valere

Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, legge federale austriaca sulla valutazione dell'impatto ambientale 2000, in prosieguo: l'«UVP-G 2000»), articolo 1, articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafi 1, 2, 4, 4a, 6, 7, 9, articolo 39, paragrafo 1, Allegato I, colonna 2, punto 18, lettera b) e Allegato 2

L'articolo 2, paragrafo 2, dell'UVP-G 2000, così recita:

(2) Si intende per «progetto» la realizzazione di un impianto ovvero un altro intervento sull'ambiente o sul paesaggio, incluse tutte le misure ad esso connesse geograficamente e materialmente. Un progetto può comprendere uno o più impianti o interventi, qualora fra gli stessi sussista un nesso geografico e materiale.

L'articolo 3 dell'UVP-G 2000 così prevede:

§ 3. (1) I progetti indicati nell'allegato I nonché le modifiche di tali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale in conformità delle disposizioni che seguono. Ai progetti indicati nell'allegato I, colonne 2 e 3, si applica la procedura semplificata.

(2) Se i progetti di cui all'allegato I che sono al di sotto dei valori di soglia, o non soddisfano i criteri ivi fissati, raggiungono congiuntamente ad altri progetti il relativo valore di soglia o criterio, spetta all'autorità amministrativa stabilire, caso per caso, se siano prevedibili notevoli effetti dannosi, nocivi o negativi sull'ambiente in ragione di un cumulo degli effetti nocivi e se, di conseguenza, debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per il progetto previsto. Ai fini del cumulo si tiene conto di altri progetti simili, esistenti o autorizzati, che presentano una correlazione spaziale con il progetto di cui trattasi, o dei progetti precedentemente presentati ad un'autorità per mezzo di una domanda completa di approvazione o per i quali è stata presentata in precedenza una richiesta ai sensi degli articoli 4 o 5. Non occorre procedere ad un esame caso per caso se il progetto previsto ha una capacità inferiore al 25 % del valore di soglia. Ai fini della decisione caso per caso si tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 5, punti da 1 a 3; sono applicabili i paragrafi 7 e 8. La valutazione dell'impatto ambientale deve essere effettuata con procedura semplificata. L'esame caso per caso non viene eseguito se il richiedente del progetto richiede una valutazione di impatto ambientale.

(6) Prima della conclusione della valutazione dell'impatto ambientale o dell'esame caso per caso non possono essere concesse autorizzazioni per progetti

sottoposti a un esame di cui ai paragrafi 1, 2, o 4 e non si riconosce alcun effetto giuridico ai sensi delle disposizioni amministrative alle comunicazioni adottate prima della conclusione della valutazione dell'impatto ambientale. Le autorizzazioni concesse in violazione della presente disposizione possono essere annullate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, entro un termine di tre anni.

(7) L'autorità deve accertare, su domanda del richiedente l'autorizzazione per il progetto, di un'autorità cooperante o dell'Umweltanwalt [mediatore per l'ambiente], se per un determinato progetto debba essere effettuata una valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge federale e quale fattispecie dell'allegato I o dell'articolo 3 a, paragrafi 1, 2 e 3, integri tale progetto. Tale accertamento può essere svolto anche d'ufficio.

L'allegato 1, colonna 2, punto 18, lettera b), prevede un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale per i seguenti progetti:

b) Progetti di riassetto urbano^{3a)} con un utilizzo di superficie di 15 ha o più e una superficie lorda di pavimento di oltre 150 000 m²;

^{3a)} I progetti di riassetto urbano sono progetti di sviluppo per un'edificazione multifunzionale d'insieme che include, in ogni caso, fabbricati residenziali e uffici, comprese le relative infrastrutture stradali e servizi con un bacino di utenza che va oltre il sito del progetto. Dopo la loro realizzazione, i progetti di riassetto urbano, o parti di essi, non sono più considerati tali ai sensi della presente nota.

Con riferimento ai progetti di riassetto urbano, l'allegato 1, colonna 3, dispone quanto segue:

L'articolo 3 paragrafo 2, si applica alla lettera b), a condizione che si tenga conto della somma delle capacità autorizzate negli ultimi 5 anni, comprese la capacità richiesta o l'espansione della capacità.

Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch [Regolamento edilizio di Vienna], articolo 70, paragrafo 1, articolo 134 paragrafi 1 e 3

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 30 novembre 2018, la WertInvest Holtelbetriebs GmbH ha presentato al Magistrat der Stadt Wien [amministrazione municipale della città di Vienna] una richiesta di permesso urbanistico per il progetto «ICV Heumarkt Neu – Neubau Hotel InterContinental, Wiener Eislaufverein WEV». Nell'ambito del progetto presentato è previsto il riassetto di tale area. L'esistente Hotel InterContinental è destinato alla demolizione ed è prevista la costruzione di due nuovi edifici destinati a spazi alberghieri, commerciali e congressuali: una torre o «grattacielo» destinata ad accogliere una struttura alberghiera, eventi, spazi residenziali e uffici, e un corpo di base destinato ad uso alberghiero, congressuale e commerciale (con

tre piani interrati), sul quale poggeranno la torre e uno dei nuovi edifici. L'edificio, che non è sito sul corpo di base (il «Heumarktgebäude») [edificio Heumarkt], è ubicato tra quest'ultimo e l'adiacente sala da concerto e dispone a sua volta di tre piani interrati. Sono inoltre previste la ristrutturazione dell'esistente pista di pattinaggio su ghiaccio, e la realizzazione di una pista di ghiaccio sotterranea e di un palazzetto dello sport sotterraneo con piscina. È altresì prevista la costruzione di un parcheggio sotterraneo con 275 posti auto. La superficie di occupazione del suolo del progetto è di circa 1,55 ha e la superficie lorda di pavimento è di approssimativamente 89.000 m². L'intero progetto è sito nell'area centrale del patrimonio mondiale dell'UNESCO «Historisches Zentrum Wien» [Centro storico di Vienna].

- 2 Il 17 ottobre 2017, la WertInvest Hotelbetriebs GmbH ha chiesto, ai sensi della legge sulla valutazione dell'impatto ambientale del 2000 (UVP-G 2000), di constatare che per tale progetto di costruzione non era necessario effettuare una valutazione dell'impatto ambientale.
- 3 Con riferimento a tale richiesta, con decisione del 16 ottobre 2018 la Wiener Landesregierung [governo del Land di Vienna] ha ritenuto che non occorresse procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale, dal momento che nessuna delle fattispecie di cui all'allegato 1 dell'UVP-G 2000 sarebbe soddisfatta. Per quanto riguarda la fattispecie del «progetto di riassetto urbano» [allegato 1, colonna 2, punto 18, lettera b)], è stato accertato che i valori di soglia non erano stati raggiunti e che non troverebbe applicazione neppure la disposizione sul cumulo di detta legge, dal momento che non sarebbe stato raggiunto il 25 % della soglia richiesta a tal fine.
- 4 I vicini e un'organizzazione per la tutela dell'ambiente hanno presentato ricorso avverso tale decisione.
- 5 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), competente a conoscere del ricorso, ha comunicato alla ricorrente e al Magistrat der Stadt Wien che la disposizione di cui all'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92/UE, sarebbe stata recepita in modo inadeguato, ha nominato un esperto e ha convocato un'udienza. La WertInvest Hotelbetriebs GmbH ha quindi ritirato la sua domanda di accertamento.
- 6 Malgrado il ritiro della domanda, con decisione del 9 aprile 2019 il Bundesverwaltungsgericht ha stabilito l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale per il progetto in questione. Esso ha fatto riferimento alla possibilità di adottare una tale decisione d'ufficio e al fatto che la ricorrente non avrebbe dimostrato in modo comprensibile di voler rinunciare alla realizzazione del progetto. Il Bundesverwaltungsgericht ha affermato che, nel definire le fattispecie per la valutazione dell'impatto ambientale per i «progetti di riassetto urbano» ai sensi dell'allegato 1, colonna 2, punto 18, lettera b), dell'UVP-G 2000, il legislatore austriaco non avrebbe tenuto sufficientemente conto della localizzazione del progetto in un'area meritevole di protezione. In tali aree protette

rientrerebbero anche i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il progetto in questione mostrerebbe che anche i progetti che non raggiungono i valori di soglia possono produrre un impatto significativo sui complessi urbani protetti dall'UNESCO. Per quanto riguarda il contenuto, il Bundesverwaltungsgericht afferma che l'Austria avrebbe recepito in modo inadeguato l'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92/UE, ragione per cui i criteri e i valori di soglia di cui all'allegato 1, colonna 2, punto 18, lettera b), dell'UVP-G 2000 non potrebbero essere rispettati, e che il giudice dovrebbe procedere ad una valutazione caso per caso dell'impatto del progetto sulla zona protetta. Ne deriverebbe un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale.

- 7 Con sentenza del 25 giugno 2021, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha annullato la sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale). Esso ha statuito che, a seguito del ritiro della domanda, il Bundesverwaltungsgericht non sarebbe più competente.
- 8 La decisione del Wiener Landesregierung del 16 ottobre 2018 è stata parimenti annullata.
- 9 Durante la procedura di accertamento dell'esistenza di un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale il processo di costruzione è rimasto sospeso dinanzi al Magistrat der Stadt, che ha voluto attendere l'esito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Il Magistrat ha infine tenuto un'udienza nel dicembre 2019. Esso ha stabilito che il progetto poteva essere autorizzato conformemente al regolamento edilizio di Vienna. La questione della necessità di una valutazione dell'impatto ambientale è stata riservata.
- 10 Poiché l'ufficio di urbanistica restava in attesa della conclusione della procedura di accertamento, il 12 marzo 2019 la WertInvest Hotelbetriebs GmbH ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), chiedendo a quest'ultimo di concedere il permesso urbanistico richiesto (negando implicitamente l'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale). In ulteriori osservazioni scritte è stato sostenuto che il progetto presentato non sarebbe soggetto all'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale, tenuto conto dei valori soglia di cui all'allegato 1, colonna 2, punto 18, lettera b) dell'UVP-G 2000.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 11 Un ricorso per inadempimento quale quello di cui alla fattispecie è ricevibile se le autorità non hanno statuito entro un termine di sei mesi a decorrere dalla ricezione della domanda. Se, a seguito di un ricorso per inadempimento ricevibile e giustificato, la competenza a statuire sulla domanda è trasferita al Verwaltungsgericht, spetta a quest'ultimo statuire nella causa amministrativa, senza che occorra pronunciarsi espressamente sul ricorso per inadempimento. Il Verwaltungsgericht Wien ritiene la soluzione delle questioni pregiudiziali sollevate necessaria ai fini della propria decisione.

- 12 In base alle norme nazionali sulla competenza, il Verwaltungsgericht è tenuto a valutare d'ufficio la propria competenza a titolo di questione preliminare (tenendo conto di un eventuale obbligo di valutazione dell'impatto ambientale) e a spiegare, sulla base di conclusioni comprensibili, la ragione per cui presuppone l'assenza di un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale, affermando quindi la propria competenza. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'UVP-G 2000, prima della conclusione di una valutazione dell'impatto ambientale o di un esame caso per caso, non possono essere concesse autorizzazioni per progetti sottoposti a una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, o 4, dell'UVP-G 2000.
- 13 Nel caso di specie, solo il progetto di riassetto urbano di cui all'allegato 1, colonna 2, punto 18, lettera b), dell'UVP-G 2000, può far sorgere un eventuale obbligo di valutazione dell'impatto ambientale. Nella fattispecie, i valori di soglia sono fissati ad un minimo di 15 ha e ad una superficie lorda di pavimento di almeno 150 000 m². Per i progetti di riassetto urbano esiste altresì una norma specifica sul cumulo, secondo cui si deve tenere conto della somma delle capacità autorizzate negli ultimi 5 anni, comprese la capacità richiesta o l'espansione della capacità. I progetti di riassetto urbano sono definiti dalla legge come progetti di sviluppo per un'edificazione multifunzionale d'insieme che include, in ogni caso, fabbricati residenziali e uffici, comprese le relative infrastrutture stradali e servizi con un bacino di utenza che va oltre il sito del progetto. Dopo la loro realizzazione, i progetti di riassetto urbano, o parti di essi, non sono più considerati progetti di riassetto urbano.
- 14 Nell'ambito della loro qualità di parti nel procedimento di autorizzazione, eventuali vicini godono di un diritto soggettivo al rispetto della competenza per legge. Un'eccezione di incompetenza relativa all'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale sollevata da un vicino deve quindi essere esaminata. A tale riguardo, i vicini fanno parte del «pubblico interessato» ai sensi della direttiva 2011/92/UE, il quale deve poter proporre ricorso avverso una decisione relativa all'assenza di un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale.
- 15 La fattispecie del progetto di riassetto urbano di cui all'allegato 1, colonna 2, punto 18, lettera b), dell'UVP-G 2000, è volta a trasporre l'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92/UE, secondo cui, tra l'altro, per i «progetti di riassetto urbano» deve essere effettuata una valutazione di impatto ambientale. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, impone agli Stati membri di determinare se i progetti di cui all'allegato II debbano essere sottoposti a siffatta valutazione. Tale decisione deve essere adottata mediante un esame caso per caso, mediante soglie o criteri fissati a livello nazionale, o mediante entrambe le procedure. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie e criteri si tiene conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva. Uno dei criteri previsti da tale allegato per decidere in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale figura nella categoria «Localizzazione dei progetti» punto 2), nella sottocategoria «capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone» [lettera c)], e precisamente «zone di importanza storica, culturale o archeologica» [punto viii)].

- 16 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri dispongono di un certo margine discrezionale nel cui ambito, fissando criteri e/o soglie, possono agevolare la valutazione di un progetto e il relativo obbligo di valutazione dell'impatto ambientale. Tuttavia, tale margine di discrezionalità trova i suoi limiti nell'obbligo, dettato dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, di sottoporre a uno studio dell'impatto i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. Il margine discrezionale sarebbe superato se i criteri e le soglie vengono fissati in modo tale per cui un'intera categoria di progetti resterebbe a priori sottratta all'obbligo di realizzare uno studio dell'impatto ambientale, a meno che la totalità dei progetti esclusi possa considerarsi, sulla base di una valutazione globale, come inidonea a produrre un notevole impatto ambientale (cfr. sentenza del 21 marzo 2013, Salzburger Flughafen, C-244/12, EU:C:2013:203, punto 29 e segg.). Nel complesso, l'interpretazione delle fattispecie di cui all'allegato II della direttiva deve tenere conto del fatto che il campo di applicazione della direttiva 2011/92/UE è vasto e che il suo obiettivo ha portata molto ampia (cfr. sentenza del 24 novembre 2016, Bund Naturschutz in Bayern e Wilde, C-645/15, EU:C:2016:898, punto 23). Qualora il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri sia superato, le autorità nazionali hanno l'obbligo, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, nonché dell'articolo 4, paragrafi 2, e 3, della direttiva 2011/92/UE, di verificare caso per caso se il progetto possa avere un notevole impatto ambientale e di effettuare, se del caso, una valutazione dell'impatto ambientale (cfr. sentenza del 21 marzo 2013, Salzburger Flughafen, C-244/12, EU:C:2013:203, punto 43).
- 17 Il Verwaltungsgerichtshof ha già constatato, a proposito dei progetti di riassetto urbano, che non si potrebbe concludere nel senso che per la totalità dei progetti di un certo tipo non sussista a priori l'obbligo di realizzare una valutazione dell'impatto, eccedendo così il margine di discrezionalità. Le autorità nazionali investite di procedure di autorizzazione di progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE devono svolgere un esame specifico della questione se, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato III di detta direttiva, si debba procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale.
- 18 La conformità delle misure nazionali di recepimento con il diritto dell'Unione è già stata criticata anche dall'Unione europea, con riferimento altresì al progetto in questione. La Commissione considera le soglie dei progetti di riassetto urbano fissate dal legislatore austriaco nell'UVP-G 2000 talmente elevate, che in pratica tutti i progetti di questo tipo attualmente possibili sono esclusi a priori dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale.
- 19 In ragione della concezione del progetto di cui trattasi, che modificherebbe tra l'altro completamente il paesaggio urbano, nel 2017 il centro storico di Vienna è stato iscritto dall'UNESCO nella «lista rossa del patrimonio mondiale in pericolo».

Sulle questioni pregiudiziali

- 20 La questione che si pone il Verwaltungsgericht Wien è se, per effetto del recepimento della direttiva 2011/92/UE nel diritto austriaco, le soglie e i criteri siano stati fissati ad un livello tale che, in pratica, un'intera categoria di progetti è esclusa a priori dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale, e se il legislatore austriaco abbia quindi ecceduto i propri poteri discrezionali.
- 21 Con la seconda questione, il giudice del rinvio desidera sapere se, alla luce della designazione delle «zone di importanza storica, culturale o archeologica» nell'ambito dei «criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3» di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE, si debbano fissare soglie inferiori o criteri meno complessi per le zone particolarmente meritevoli di protezione (come i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO), e se debba tenersi conto anche della localizzazione del progetto, fatto non previsto nel caso dei progetti di riassetto urbano ai sensi dell'UVP-G 2000.
- 22 La terza domanda è volta ad accertare se le limitazioni all'aggregazione (cumulo) ivi descritte siano compatibili con la direttiva 2011/92/UE, dal momento che sono significative e influiscono sulla portata della valutazione.
- 23 Se il legislatore austriaco ha superato il suo margine di discrezionalità nel recepire la direttiva, le autorità nazionali devono esaminare nel caso specifico se il progetto possa produrre un notevole impatto ambientale e, in caso affermativo, accertare se debba essere effettuata una valutazione di impatto ambientale. La quarta questione è volta a chiarire le modalità di tale valutazione caso per caso.
- 24 La quinta domanda si basa sul quadro giuridico del processo di costruzione. In base al regolamento edilizio di Vienna, solo un ristretto gruppo di persone gode dello status di parte. Il «pubblico» è quasi completamente escluso e non dispone pertanto di alcun mezzo di tutela giurisdizionale avverso la decisione del giudice di rinvio sulla necessità di una valutazione dell'impatto ambientale. Occorre peraltro rilevare che, anche nell'ambito di un procedimento di accertamento ai sensi dell'UVP-G 2000, la qualità di parte è riconosciuta solo ad una cerchia ristretta di persone.
- 25 La sesta questione è legata al fatto che, nel diritto austriaco, per i progetti urbanistici possono essere autorizzati singoli interventi edilizi, a prescindere da un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del progetto globale. La Corte si è già pronunciata su situazioni in cui un'autorizzazione definitiva collegata ad una decisione a monte costituisce una «procedura di autorizzazione articolata in più fasi». A questo proposito essa ha affermato che, in un caso del genere, una valutazione dell'impatto ambientale deve essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente. Se fosse corretta l'interpretazione della legge proposta dalla ricorrente, secondo cui la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e la procedura per la concessione edilizia procedono in un certo senso parallelamente,

si porrebbe anche la questione dell'ammissibilità, ai sensi del diritto dell'UE, di una concessione edilizia «anticipata» per un progetto dettagliato, che costituisce una componente di un progetto globale di riassetto urbano, per cui nel corso della procedura di concessione edilizia non viene effettuata una valutazione completa dell'impatto ambientale e la legge prevede solo uno status di parte limitato.

DOCUMENTO DI LAVORO